



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 170 del 22/12/2006

COMUNE DI MELISSANO (Lecce)

Modifiche Statuto Comunale

Il Sindaco - Presidente, sottolineando l'importanza della figura del difensore civico, fa presente l'intenzione della maggioranza di istituire tale figura.

Quindi, illustra l'argomento all'O.d.G. e riferisce:

- che lo Statuto comunale, recependo la normativa introdotta dal Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, disciplina, agli artt. 27 e segg., la figura del difensore civico;
- che il citato art. 27 dello Statuto Comunale, contenente le norme relative alla elezione, ai requisiti, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei candidati all'ufficio di difensore civico, al comma 3, recita testualmente: "La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone, che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti";
- che, poiché la legge (art. 11 del T.U.E.L. n. 267/2000) ha attribuito all'istituto del difensore civico un ruolo di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione locale, si ritiene che le persone che possono essere chiamate ad assolvere una così delicata funzione debbano offrire le massime garanzie di autonomia, indipendenza, obiettività, probità, indipendentemente dal possesso di un diploma di laurea specifico, così come, invece, previsto e prescritto dal vigente Statuto Comunale;
- che, di conseguenza, al fine di non restringere eccessivamente l'ambito delle persone eleggibili a tale ufficio, pur nel pieno rispetto delle condizioni indispensabili per il ruolo da ricoprire, si ritiene di dover modificare il comma 3 dell'art. 27 del vigente Statuto Comunale, nella parte in cui si prescrivono come necessari il possesso di competenza giuridico - amministrativa e di specifico diploma di laurea.

Interviene il consigliere Macrì Sergio: "Ci tengo a precisare che anche il mio gruppo politico, nel programma elettorale, aveva previsto l'istituzione del difensore civico".

Prosegue con uno scambio di battute con il Segretario Comunale in merito ad alcuni punti della proposta di deliberazione, a suo dire poco chiari, in quanto non riportanti il testo letterale dell'art. 11 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dopo i chiarimenti forniti dal Segretario Comunale, il quale dà, altresì, lettura del punto in questione per far comprendere al consigliere Macrì S. l'esattezza di quanto riportato nella proposta di deliberazione, interviene il consigliere De Micheli Giuseppe: "E' una spesa inutile, in quanto quella del difensore civico è una figura anacronistica. Ora abbiamo l'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri, quindi ci sono i garanti dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione. Lo stesso discorso vale per un'eventuale nomina del Presidente del Consiglio Comunale".

Interviene il Sindaco - Presidente: "Abbiamo una concezione diversa della democrazia, sia partecipata, sia rappresentata. Il ruolo di rappresentatività dell'amministrazione non scompare; infatti, il ruolo del difensore civico è quello di fare da tramite tra le istanze dei cittadini e l'amministrazione, che, qualche volta, fa finta di non sentire le istanze dei cittadini. A ciò aggiungasi che il difensore civico esercita, altresì, un controllo sull'attività degli uffici ed interviene in caso di inerzia degli stessi, controllandone la gestione.

Ora, eliminati i CORE.CO., organi di controllo. ve ne sono pochi; è importante, quindi, una figura che vigili e si prodighi, garantendo i cittadini ed il buon andamento dell'attività dell'amministrazione".

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione del Sindaco - Presidente
- Uditi gli interventi
- Preso atto del parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
- Con n. 13 voti favorevoli (i consiglieri di maggioranza ed il consigliere di minoranza Macrì Sergio) e n. 2 voti contrari (i consiglieri di minoranza De Micheli Giuseppe e Cortese Luca), espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, l'art. 27, comma 3, dello Statuto Comunale nella parte in cui si prescrivono come necessari il possesso di competenza giuridico - amministrativa e di specifico diploma di laurea.

2. Di confermare, per il resto, il contenuto dell'art. 27, commi 3, il cui testo, pertanto, è il seguente: "La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone, che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza e probità e non necessariamente in possesso di competenza giuridico - amministrativa e di specifico diploma di laurea".

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la modifica statutaria entrerà in vigore decorsi giorni 30 (trenta) dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune.

4. Di disporre la pubblicazione della modifica statutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione e l'invio al Ministero dell'interno per l'inserzione nella raccolta ufficiale degli Statuti.